



COMUNE DI OSSANA

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO

DI FORNITURA DEL SERVIZIO

TELERISCALDAMENTO

COMUNALE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 di data 19.03.2025

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 40 di data 15.10.2025

INDICE

Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Competenze e limiti di fornitura.....	1
Art. 3 Richiesta di allacciamento e pre-contratto - <i>Iniziativa dell'Utente</i>	2
Art. 4 Richiesta di allacciamento e precontratto - <i>Iniziativa del Fornitore</i>	3
Art. 5 Contratto di fornitura calore	4
Art. 6 Modifiche all'impianto.....	4
Art. 7 Caratteristiche della fornitura	4
Art.8 Misure e relative apparecchiature	5
Art. 9 Sottoutenze	6
Art. 10 Prezzo del servizio	7
Art. 11 Fatturazione.....	7
Art. 12 Norme particolari	8
Art. 13 Elezione di domicilio	8
Art. 14 Aggiornamenti al Regolamento	8
Art. 15 Entrata in vigore	8
AII. 1 – CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO	9
AII. 2 – RICHIESTA DI PREVENTIVO DI ALLACCIAMENTO	10
AII. 3 – PRE-CONTRATTO INIZIATIVA DELL'UTENTE - bozza	11
AII. 4 – PRE-CONTRATTO INIZIATIVA DEL FORNITORE - bozza	13
AII. 5 – RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE TERMICA	15
AII. 6 – CONTRATTO DI FORNITURA - bozza	16
AII. 7 – RICHIESTA DI MODIFICA DELL'IMPIANTO	23
AII. 8 – RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DEI CONTATORI SEZIONALI PER OGNI SOTTOUTENZA.....	24
AII. 9 – CONTRATTO DI SOTTOUTENZA - bozza	25
AII. 10 – RICHIESTA DI RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA.....	33



Comune di Ossana

Art. 1

Definizioni

TELERISCALDAMENTO: impianto di produzione e distribuzione sul territorio, di calore per soddisfare il fabbisogno termico di più fabbricati.

UTENTE O UTENZA: il proprietario, il condominio, il titolare del diritto d'uso dell'edificio/alloggio o di un insieme di edifici/alloggi, dotato di proprio impianto di distribuzione del calore per uso riscaldamento, che sia allacciato ad un punto della rete di Teleriscaldamento tramite sottostazione termica.

SOTTOUTENTE O SOTTOUTENZA: due o più utenze con contratto singolo di fornitura di calore allacciate ad una sottostazione termica comune.

RETE PRINCIPALE: il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dalla centrale di produzione termica, trasportano il calore, sotto forma di acqua calda, alle sottostazioni.

PUNTO DI CONSEGNA: punto immediatamente a valle delle valvole di sezionamento della sottostazione termica.

SOTTOSTAZIONE TERMICA: il complesso di apparecchiature per mezzo delle quali viene ceduto calore dalla rete di distribuzione principale all'impianto di riscaldamento di proprietà dell'utente.

IMPIANTO INTERNO: il complesso delle tubazioni ed apparecchiature di proprietà dell'utente, a valle del punto di consegna.

CONTRATTO DI FORNITURA: il Contratto che regola i rapporti tra l'Utente e il Comune.

VOLUME VUOTO PER PIENO: volume lordo dell'edificio/alloggio espresso in mc, (VVP) calcolato al filo interno delle mura perimetrali, maggiorato del 20% per tener conto dello spessore delle mura stesse e dei solari. Tramezzi, muri portanti e pilastri, sono pertanto considerati come volumi riscaldati. In caso di presenza di più utenti in un fabbricato, VVP è ripartito nell'ordine, in base a: 1. Millesimi di proprietà 2. Superficie dell'alloggio.

POTENZA IMPEGNATA (PIkW): potenza dell'utenza (espressa in kW), definita dalla relazione: $PIkW = 47 \times (VVP/1000)$ ove 47 è il valore della potenza termica di progetto (riferita a 1.000 mc) per la zona climatica dell'utenza, avuto riguardo del Teleriscaldamento anche dell'acqua calda sanitaria.

POTENZA ASSEGNATA: potenza nominale della sottostazione termica.

Art. 2

Competenze e limiti di fornitura

1. Il Comune si impegna, tramite la propria rete di Teleriscaldamento, a fornire calore sotto forma di acqua calda, per gli usi di riscaldamento ambiente e di produzione di acqua calda per uso sanitario, a tutti gli Utenti ubicati nel territorio del Comune di Ossana in possesso di un contratto di fornitura.
2. Il Comune si riserva la facoltà di concedere o meno l'allacciamento sulla base di criteri oggettivi, (come la potenzialità dell'impianto o l'accessibilità all'immobile) o in base alla programmazione comunale.
3. L'allaccio dell'Utente, dalla Rete fino alla sottostazione compresa, è eseguito a cura e carico del Comune.
4. La manutenzione e la gestione della sottostazione termica saranno a carico del Comune di Ossana.
5. Il Fornitore potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali relative al riparto delle spese di manutenzione della sottostazione tra il Comune di Ossana e gli Utenti, con preavviso di almeno sessanta giorni solari prima della loro applicazione, tramite comunicazione scritta, con facoltà per



Comune di Ossana

l'Utente di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, qualora le modifiche comportino un mutamento sostanziale delle condizioni tecnico o economiche della fornitura.

6. Il Comune provvede, con diritto esclusivo, ad installare, mantenere, modificare e controllare detto allaccio e ad esercirlo secondo la necessità del servizio.
7. L'allaccio consiste in n° 2 tubazioni per acqua calda (andata/ritorno) connesse alla Rete Principale e collegate alla sottostazione termica, in cui risulta installato uno scambiatore di calore per il trasferimento dell'energia termica all'impianto dell'utente ed un contatore di calore per la misura dell'energia termica erogata.
8. È fatto obbligo all'Utente di adeguare a propria cura e spese il proprio impianto interno, alle vigenti norme di sicurezza, ivi compreso il collegamento alla sottostazione termica per il prelievo dell'energia proveniente dalla rete di distribuzione.
9. Il Comune resta comunque estraneo da ogni responsabilità per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti da anomalie e/o non rispondenza a Norme di Legge dell'Impianto Interno.
10. Il Comune si riserva di concedere l'allacciamento al Teleriscaldamento per la fornitura di calore per uso riscaldamento, a seguito di presentazione da parte del richiedente di:
 - a) Planimetria catastale dell'edificio/alloggio da allacciare, o documento equivalente e ritenuto idoneo dal Comune;
 - b) Esplicito assenso all'effettuazione di sopralluogo da parte di Personale Tecnico incaricato del Comune;
 - c) Certificato, rilasciato da tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale, di conformità degli impianti interni dello stabile alle caratteristiche del sistema di distribuzione del Teleriscaldamento ed alle normative vigenti in materia di sicurezza;
 - d) Eventuale altra documentazione dettata da nuove norme di legge o necessaria al Comune.
11. Il Comune si riserva di accettare anche documentazione giudicata equivalente a quella indicata, ferma restando l'estraneità dello stesso per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti dalla non rispondenza a Norme di Legge della documentazione in argomento.
12. A mezzo del sopralluogo si accerta unicamente quanto segue:
 - a) Modalità e fattibilità tecnica di allaccio;
 - b) Fattibilità tecnica eventuali sottoutenze;
 - c) Cubatura ambienti riscaldati.

Art. 3

Richiesta di allacciamento e pre-contratto - *Iniziativa dell'Utente*

1. Qualora non esista l'allacciamento dell'unità immobiliare alla rete di distribuzione di teleriscaldamento ma vi sia la presenza della rete all'interno o nelle vicinanze dell'immobile, l'interessato ad usufruire del servizio potrà presentare richiesta di preventivo di allacciamento (All.2) presso gli uffici del Fornitore, specificando l'utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il dimensionamento della sottostazione d'utenza. Il Fornitore ha la facoltà di accettare la richiesta, allegando il preventivo dei costi dell'opera, o rigettarla, se l'allacciamento non risulta possibile dal sopralluogo effettuato o se l'opera non possa rientrare nella programmazione comunale, attraverso comunicazione motivata per iscritto.
2. I costi delle opere di allacciamento, che dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale e la cui esecuzione è subordinata all'ottenimento da parte del richiedente delle autorizzazioni di legge



Comune di Ossana

all'esecuzione dei lavori e delle eventuali servitù occorrenti, saranno addebitati all'Utente nella misura del 50%. Rimangono a carico totale dell'Utente il contributo di allacciamento, che varia a seconda della potenza della sottostazione (All.1), le spese tecniche relative alla progettazione e al sopralluogo, anche in caso di mancato allacciamento dell'unità immobiliare. In ogni caso l'Utente non avrà titolo di richiedere l'attivazione di una nuova fornitura qualora sussistano posizioni di debito nei confronti del Fornitore.

3. In seguito, il richiedente, otterrà l'installazione della sottostazione successivamente alla sottoscrizione del pre-contratto (All.3) con la quale si impegna al versamento dell'intero ammontare del contributo di allaccio (All.1) e al sostenimento delle spese dell'opera come da preventivo, mentre il Fornitore si impegna ad installare la sottostazione, previo pagamento del contributo di allaccio da parte dell'Utente. Il pre-contratto, e quindi l'accettazione del preventivo, dovrà essere sottoscritto entro il 31 marzo affinché le opere di allacciamento possano essere eseguite nell'anno.
4. Qualora l'immobile per la quale viene richiesto l'allacciamento non sia di proprietà del richiedente, lo stesso dovrà ottenere autorizzazione per procedere all'esecuzione dei lavori, mediante sottoscrizione del pre-contratto sia da parte del possessore richiedente che del proprietario dell'immobile.
5. Qualora la proprietà delle aree necessarie per effettuare l'allacciamento sia di proprietà del richiedente, lo stesso deve accettare la costituzione di una servitù gratuita per il posizionamento delle tubazioni comunali, anche nel caso in cui le stesse siano necessarie per l'allacciamento di altre utenze. Il Fornitore potrà quindi derivare altre eventuali forniture dalle condutture poste al servizio dell'Utente, posate su suolo pubblico o privato, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura dell'Utente stesso.

Art. 4

Richiesta di allacciamento e precontratto - *Iniziativa del Fornitore*

1. Qualora il Comune di Ossana decida di estendere la rete principale, ne darà conoscenza a tutti i cittadini mediante avviso pubblico sul proprio sito istituzionale e tramite l'invio di sondaggio formale agli intestatari degli immobili potenzialmente servibili dal nuovo tratto di rete.
2. L'interessato potrà manifestare il proprio interesse, entro il termine comunicato, presso gli uffici del Fornitore, specificando l'utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il dimensionamento della sottostazione d'utenza. In seguito, l'interessato, mediante la sottoscrizione del pre-contratto (All.4), otterrà l'esecuzione delle opere di allacciamento dell'edificio. Alla stipula del pre-contratto viene richiesto il versamento del 10% del contributo di allacciamento che varia a seconda della potenza della sottostazione (All.1). In ogni caso l'Utente non avrà titolo di richiedere l'attivazione di una nuova fornitura qualora sussistano posizioni di debito nei confronti del Fornitore.
3. Qualora l'immobile per la quale viene richiesto l'allacciamento non sia di proprietà del richiedente, lo stesso dovrà ottenere autorizzazione per procedere all'esecuzione dei lavori, mediante sottoscrizione del pre-contratto sia da parte del possessore richiedente che del proprietario dell'immobile.
4. Qualora la proprietà delle aree necessarie per effettuare l'allacciamento sia di proprietà del richiedente, lo stesso deve accettare la costituzione di una servitù gratuita per il posizionamento delle tubazioni comunali, anche nel caso in cui le stesse siano necessarie per l'allacciamento di altre utenze. Il Fornitore potrà quindi derivare altre eventuali forniture dalle condutture poste al servizio dell'Utente, posate su suolo pubblico o privato, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura dell'Utente stesso.
5. L'installazione della sottostazione termica sarà realizzata solo in seguito alla richiesta di installazione (All.5) che il richiedente può presentare presso gli uffici del Fornitore entro il 31 marzo di ogni anno affinché le opere di allacciamento possano essere eseguite nell'anno. Prima del posizionamento della



Comune di Ossana

sottostazione l'Utente dovrà necessariamente effettuare il versamento del saldo del contributo di allaccio (All.1).

6. L'Utente dovrà comunque procedere al versamento del saldo del contributo di allacciamento entro cinque anni dalla sottoscrizione del pre-contratto, indipendentemente dal fatto che la sottostazione termica sia stata installata.

Art. 5

Contratto di fornitura calore

1. Il Contratto tra Comune ed Utente sarà stipulato, in conformità allo schema di contratto (All.6). In seguito l'Utente otterrà la fornitura di calore.
2. Il Contratto ha inizio dalla data di avvio della fornitura che sarà comunicata dall'Amministrazione una volta collaudato l'impianto. La durata del contratto è fissata in anni cinque, successivamente esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di una delle parti, almeno 30 giorni prima dalla scadenza.
3. Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 4, secondo comma della vigente legge sul Registro (DPR 26.10.1972 n. 634) ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico del richiedente.
4. L'Utente si impegna ad utilizzare il calore solo per gli usi previsti dal Contratto: non può cedere il calore a terzi, né può utilizzarlo per propri scopi in locali o ambienti diversi da quelli indicati nel Contratto.
5. L'Utente si impegna ad utilizzare il calore fornitogli dal Comune esclusivamente per i propri fabbisogni connessi agli usi concordati.
6. Il punto di consegna del calore si intende ad ogni effetto, quello immediatamente a valle della sottostazione termica. La porzione di impianto a valle del punto di consegna costituisce l'impianto interno.
7. A seguito della sottoscrizione del Contratto, il Comune si riserva di comunicare all'Utente la data di attivazione dell'utenza, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'Utente.

Art. 6

Modifiche all'impianto (rete principale e sottostazione termica)

1. Qualora l'Utente abbia necessità di effettuare delle modifiche all'impianto esistente (rete principale e sottostazione termica), compresa la variazione di potenza della sottostazione, dovrà presentarne richiesta di modifiche all'impianto (All.7) presso gli uffici del Fornitore, il quale avrà facoltà di accettare la richiesta, allegando il preventivo dei costi relativi, o rigettarla, attraverso comunicazione motivata per iscritto.
2. I costi delle opere di modifica dell'impianto, che dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale, verranno effettuati da parte del Fornitore ed addebitati totalmente al richiedente.

Art. 7

Caratteristiche della fornitura

1. La fornitura di acqua calda per uso riscaldamento e per produzione di acqua calda per uso sanitario a ciascun Utente, è effettuata nel rispetto delle caratteristiche seguenti:
 - a) Acqua calda uso riscaldamento: la temperatura nominale di mandata è stabilita in 75°C con variazione di $\pm 5^\circ\text{C}$, in funzione delle condizioni climatiche; il massimo è fornito allorché la temperatura esterna è inferiore o uguale a -10°C (il minimo corrisponde ad una temperatura



Comune di Ossana

esterna uguale o superiore a +15°C); la quantità di energia termica erogata è quella massima stabilita contrattualmente.

- b) Acqua calda uso sanitario: fornita e contabilizzata secondo le modalità di quella per uso riscaldamento.
2. Il Comune, inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà variare le condizioni di cui ai precedenti capoversi, al verificarsi delle seguenti condizioni: specifiche disposizioni di legge in materia.
 3. Il Comune si impegna a porre in essere ogni cura al fine di garantire la continuità della fornitura di calore e a minimizzare i disagi agli utenti derivanti da eventuali interruzioni del servizio, adottando ogni misura ragionevole e conforme alla legislazione e alla normativa tecnica vigente utile ad evitare il ripetersi di interruzioni a breve distanza di tempo per gli stessi utenti.
 4. il Comune ha la facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la fornitura ed è sollevato dall'obbligo di continuità del servizio del per:
 - cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - cause esterne, intese come danni provocati da terzi, emergenze o incidenti non imputabili all'esercente.
 5. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità, compresi eventuali danni, conseguenti all' interruzioni del Servizio, nei casi previsti dal precedente comma 4 o per altre cause non imputabili ad imperizia o negligenza del Comune stesso.
 6. Le interruzioni di cui sopra devono essere limitate al tempo strettamente necessario e indispensabile. Nel caso di interruzione programmata, il Comune ne darà preavviso nei tempi e nei modi previsti nella Carta dei Servizi.

Art.8

Misure e relative apparecchiature

1. Il sistema di misura è realizzato presso la sottostazione termica. Il consumo termico è espresso in kWh.
2. Il Comune garantisce l'installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall'utente.
3. Il Comune effettuerà, mediante autolettura, un minimo di sei letture manuali con una finestra temporale di una lettura a bimestre.
4. Ogni tentativo di alterazione delle misure o di modifica delle apparecchiature allo scopo di sottrarre calore, di prelevare calore contrattualmente non previsto, ovvero con modalità difformi all'Art. 5, nonché la sottrazione di acqua calda dal circuito primario, dà facoltà al Comune di risolvere il contratto con l'utente, salvo ogni ulteriore diritto.
5. In particolare costituisce alterazione della misura la manomissione dei sigilli posti sui contatori.
6. L'utente può richiedere la verifica degli apparecchi di misura, con onere a proprio carico qualora l'entità dell'errore di misura sia compreso entro $\pm 5\%$.
7. Qualora l'errore di misura superi il limite del $\pm 5\%$ del fondo scala, si procederà al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi 12 mesi di prelievo antecedenti la data di accertamento dell'errore.



Comune di Ossana

8. Nel caso in cui l'autolettura non vada a buon fine o a fronte di misurazioni inattendibili, il Comune si riserva la facoltà di effettuare la raccolta delle misure sul posto alla presenza del titolare, o di una persona da esso autorizzata, e dell'incaricato Comunale.
9. Nel caso di assenza delle misure a causa di guasto o malfunzionamento, la ricostruzione dei consumi viene effettuata dal Comune con riferimento ai consumi dell'Utente nel periodo che va dall'ultima misura valida tenendo conto del consumo storico degli ultimi tre anni dell'Utente, ove disponibili, e di eventuali evidenze documentali fornite dallo stesso.
10. Le misure sono eseguite nel rispetto delle clausole seguenti:
 - a) misura del calore: l'unità di misura del calore è il kWh;
 - b) misura della portata: l'unità di misura della portata è il mc/h o il suo sottomultiplo l/h;
 - c) misura della temperatura: l'unità di misura della temperatura è il °C (grado centigrado).

Art. 9

Sottoutenze

1. Per ogni sottostazione è possibile installare dei sottocontatori per permettere la suddivisione ed il conteggio separato dei consumi per ogni singolo utente finale. Gli interessati all'installazione dei contatori sezionali potranno presentarne richiesta (All.8) presso gli uffici del Fornitore, specificando il numero di sottoutenze e l'utilizzo del calore. Il Fornitore, se l'installazione risulta fattibile dal sopralluogo effettuato, rilascerà all'Utente gli strumenti di misura che devono essere forniti obbligatoriamente dal Comune.
- ~~2.~~ L'Utente dovrà farsi carico del costo dei misuratori di calore sezionale per ogni singola unità immobiliare e, dove necessario, del costo del conta litri acqua calda sanitaria, nonché della relativa posa in opera che verrà eseguita a cura dell'Utente.
3. In seguito alla regolare installazione dei sottocontatori, gli Utenti finali dovranno sottoscrivere per ogni singola sottoutenza il relativo contratto di fornitura (All.9), nonché un contratto di fornitura per il responsabile della sottostazione (il Condominio, in caso di costituzione, oppure di un proprietario appositamente individuato mediante delega da parte degli altri proprietari).
4. Si precisa che nell'eventualità di stipula di contratto riferito ad una sottostazione dotata di sottoutenze specificatamente richieste dagli utilizzatori del Servizio di Teleriscaldamento Comunale qualsiasi anomalia che si verificasse nella contabilizzazione o ripartizione dell'acqua calda all'interno dell'impianto privato non può essere riferita al Fornitore Comune di Ossana:
 - a. in caso di installazione dei soli contatori sezionali di calore le differenze di misurazione fra il contatore generale e i contatori sezionali delle sottoutenze verranno imputate ai contratti sottostanti in proporzione al consumo dei contatori delle sottoutenze e aggiunte alla letture delle singole sottoutenze;
 - b. in caso di installazione dei contatori sezionali di calore e dei contatori sezionali dell'acqua calda sanitaria le differenze di misurazione fra il contatore generale e i contatori sezionali delle sottoutenze verranno imputate ai contratti sottostanti in proporzione al consumo dei contatori sezionali dell'acqua calda sanitaria delle sottoutenze e aggiunte alla letture delle singole sottoutenze.
 - c. nel caso in cui i contatori di calore sezionali non siano stati predisposti per la contabilizzazione separata di ogni singola sottoutenza, ovvero nel caso in cui i consumi di alcune sottoutenze siano determinati a defalco del contatore di calore principale, la differenza tra i contatori di calore sezionali e principale sarà imputata interamente al contatore principale.



Comune di Ossana

Art. 10 **Prezzo del servizio**

1. Il Comune praticherà per la somministrazione di calore un'unica tariffa monomia determinata con la seguente formula:

$$\text{Costo} = \text{kWh} \times \left[\left(\frac{A}{B \times C} \times (1 - D) \right) \times (1 + \text{IVA}) - E - F \right]$$

- Costo = costo finale dell'energia da TLR del periodo considerato, in euro IVA INCLUSA,
Kwh = energia termica contabilizzata nella sottostazione dell'utente, fornita dalla rete di teleriscaldamento nel periodo considerato;
- A = prezzo medio bimestrale del gasolio da riscaldamento applicato dalla C.C.I.A.A. di Trento del periodo considerato per consegne da litri 10.001 a 20.000, con accisa in euro al litro IVA esclusa dedotta la riduzione prevista per zone montane di € 0,129100 al litro (a tale importo non verranno applicate le maggiorazioni previste per pagamenti dilazionati, per consegne sopra i 1.000 m s.l.m., per tipo "Artico" e per tipo "BTZ");
- B = potere calorifico inferiore del gasolio, pari a 9,883721 kWh/litro;
- C = rendimento medio stagionale centrale termica esistente, pari a 0,70;
- D = sconto forfetario stabilito dall'azienda fornitrice del servizio energetico, pari al 20% per le utenze produttive e 15% per le utenze domestiche;
- E = credito d'imposta L. 448/1998 come modificata dalla L. 147/2013 pari a 0,008780 €/kWh;
- F = credito d'imposta L. 203/2008 come modificata dalla L. 147/2013 pari a 0,013170 €/kWh.

I crediti d'imposta possono subire modifiche legate ad aggiornamenti della legislazione in vigore.

2. Le tariffe indicate, così come le somme dovute all'atto della firma del Contratto, sono soggette ad IVA e defiscalizzazione di legge nonché, ove dovuto, all'imposta di bollo.

Art. 11 **Fatturazione**

1. La fattura del calore è effettuata alle condizioni contrattuali di fornitura.
2. La fatturazione decorrerà dalla data di attivazione dell'utenza, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'Utente, così come comunicato dal Comune all'Utente.
3. È facoltà del Comune variare, anche in corso di Contratto, le scadenze e le modalità di fatturazione.
4. L'utente deve effettuare il pagamento delle fatture entro il termine indicato sulle fatture stesse.
5. Eventuali reclami o contestazioni non danno in nessun caso diritto a differire o a sospendere i pagamenti. Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito.
6. Nel caso di omesso o parziale pagamento, il Comune, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'Utente un primo sollecito bonario.
7. Nel caso di omesso o parziale pagamento del sollecito bonario di cui al comma 6, il Comune, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla scadenza riportata nello stesso, notifica con raccomandata A/R apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, maggiorato delle spese amministrative di € 6,50, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di effettuazione dello stesso.
8. Le somme indicate nel sollecito di cui al comma precedente, se non versate entro i termini prescritti, sono rimosse coattivamente dal Comune secondo le disposizioni di legge applicabili con addebito delle spese relative al procedimento e degli interessi di mora al vigente tasso legale a partire dalla data di



Comune di Ossana

scadenza di cui al comma 4. Inoltre Il Comune si riserva il diritto di procedere alla sospensione del servizio in termini di legge con riattivazione a seguito del pagamento delle fatture scadute, degli interessi di mora e delle spese tecniche sostenute per la riattivazione del servizio sospeso, fermo restando il diritto a riscuotere un corrispettivo per la disattivazione e la successiva riattivazione della fornitura, ciascuno di importo pari a € 50,00.

9. Il Fornitore consente all'Utente di richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta nel caso in cui l'importo fatturato sia superiore a tre volte l'importo medio delle bollette emesse nei dodici mesi precedenti all'emissione della fattura. In tal caso, vengono applicati all'Utente, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura, interessi per la rateizzazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

Art. 12
Norme particolari

1. Il Contratto si intende risolto di pieno diritto senza corresponsione di danno alcuno, nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, la rete del Teleriscaldamento, in tutto od in parte, dovesse essere rimossa dal luogo originario, sia esso terreno pubblico o privato, per il fatto non dovuto al Comune.
2. In questa eventualità il Comune invia, con due mesi di anticipo, la comunicazione della data di risoluzione del Contratto.
3. Il personale del Comune o dallo stesso delegato ha diritto d'accesso, in qualsiasi momento, per controllo e verifiche alle apparecchiature di proprietà dell'Utente con preavviso di 24 ore.
4. In caso di mancato accesso per indisponibilità dell'Utente, verificatosi per due volte consecutive, il Comune si riserva di procedere alla temporanea riduzione della fornitura come previsto dalla legge.
5. L'Utente che non intenda più avvalersi del servizio di Teleriscaldamento dovrà presentare il modulo di richiesta di recesso (All.7) tramite posta, posta elettronica o consegnandolo a mano allo sportello fisico, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura dell'utenza, previo congruaggio delle somme dovute fino all'atto della effettiva chiusura dell'utenza.
6. Qualora un nuovo utente subentri ad un altro nell'uso del servizio di Teleriscaldamento, il subentrante deve stipulare un nuovo Contratto di fornitura.

Art. 13
Elezione di domicilio

1. Le parti eleggono il proprio domicilio in Via Venezia n. 1 38026 Ossana (TN), foro competente ed esclusivo sarà quello di Trento.

Art. 14
Aggiornamenti al Regolamento

1. Il presente Regolamento, potrà essere aggiornato o modificato, in ossequio a nuove disposizioni Normative e/o Legislative ovvero per recepire eventuali modifiche migliorative del servizio.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.



Comune di Ossana

AII. 1 – CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Contributo di allacciamento a carico dell'Utente in base alla potenza dello scambiatore kW:

POTENZA SOTTOSTAZIONE Kw	CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO	IVA 10%	CREDITO D'IMPOSTA 20,66 €/Kw	CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO TOTALE
25	4.000,00 €	400,00 €	-516,50 €	3.883,50 €
30	4.000,00 €	400,00 €	-619,80 €	3.780,20 €
60	5.000,00 €	500,00 €	-1.239,60 €	4.260,40 €
100	7.000,00 €	700,00 €	-2.066,00 €	5.634,00 €
150	10.000,00 €	1.000,00 €	-3.099,00 €	7.901,00 €
200	12.000,00 €	1.200,00 €	-4.132,00 €	9.068,00 €
250	15.000,00 €	1.500,00 €	-5.165,00 €	11.335,00 €

Per le sottostazioni con potenza superiore a 250 Kw il contributo di allacciamento verrà valutato di volta in volta in base alle caratteristiche tecniche e relativi costi economici sostenuti dal Comune.

Il contributo di allacciamento comprende l'installazione e la vendita della sottostazione.

La potenza media per 1-2 alloggi è intorno ai 25-30 kW.

La potenza media per una palazzina di 3-4 alloggi è di 60 kW.



Comune di Ossana

AII. 2 – RICHIESTA DI PREVENTIVO DI ALLACCIAMENTO

Con la presente il Richiedente, come di seguito identificato, richiede al Comune di Ossana (il “Fornitore”) l’emissione del preventivo di allacciamento alla rete di telecalore di Ossana, determinato a seguito di un eventuale sopralluogo.

Da inviare al Fornitore attraverso una delle seguenti modalità:

- Mail: tributi@comune.Ossana.tn.it PEC comune@pec.comune.ossana.tn.it
- consegna presso gli Uffici Comunali siti in Via Venezia,1 – 38026 Ossana

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Cognome e Nome	Ragione Sociale
Luogo e Data di nascita (persona fisica)	Codice fiscale / P.IVA
In qualità di ☐ Titolare della fornitura ☐ Amministratore del condominio ☐ Legale rappresentante	
Titolare della fornitura ☐ Proprietario ☐ Inquilino/Usufruttuario ☐ Condominio ☐ Società	
Indirizzo/Sede legale _____	Comune _____ CAP _____
Indirizzo della fornitura _____ COMUNE OSSANA CAP 38026	
CC 270 foglio _____ P.ed _____ sub _____	
Telefono _____	Mail/PEC _____

Dichiaro di essere a conoscenza che in caso di esito positivo del sopralluogo, per l’effettuazione dei lavori richiesti è necessario sottoscrivere, presso l’Ufficio Tributi del Comune di Ossana, il pre-contratto del Servizio Teleriscaldamento e versare l’intero ammontare del contributo di allaccio determinato in base alla potenza dello scambiatore come da allegato n.1 del Regolamento di Fornitura del Servizio Teleriscaldamento Comunale.

Dichiaro inoltre, qualora l’immobile non sia di proprietà del richiedente, di essere autorizzato alla sottoscrizione della presente richiesta di preventivo di allacciamento da parte del proprietario dell’immobile.

Ossana, _____

Firma



Comune di Ossana

Marca da Bollo

AII. 3 – PRE-CONTRATTO INIZIATIVA DELL'UTENTE - bozza

Pre-Contratto n. ____

Allacciamento alla Rete di Teleriscaldamento del Comune di Ossana su iniziativa dell'Utente

Contratto di allacciamento alla Rete di Teleriscaldamento ad Uso ____ del Comune di Ossana a servizio dei locali distinti al Catasto Fabbricati da C.C. ____ Foglio ____ P.Ed. ____ Sub ____ - Potenza impegnata KW ____

Tra:

il sig. ____ (C.F. ____) nato a ____ in data ____ nella sua qualità di Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Ossana (C.F. e P.I. 00159240225) in Ossana Via Venezia, 1 – di seguito FORNITORE;

e

il sig. ____ (C.F. ____) nato a ____ in data ____ nella sua qualità di ____ dell'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ossana da C.C. ____ Foglio ____ P.Ed. ____ Sub ____ sito in Via ____ n. ____ – di seguito UTENTE;

(SE IL RICHIEDENTE E IL PROPRIETARIO NON SONO LO STESSO SOGGETTO)

e

il sig. ____ (C.F. ____) nato a ____ in data ____ nella sua qualità di proprietario dell'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ossana da C.C. ____ Foglio ____ P.Ed. ____ Sub ____ sito in Via ____ n. ____ – di seguito PROPRIETARIO;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Finalità del Contratto

Il presente Contratto è finalizzato all'allacciamento alla rete di Teleriscaldamento del Comune di Ossana compresa l'installazione della sottostazione termica.

Articolo 2. Cessione del Contratto

Le parti convengono espressamente che il presente accordo e tutti i suoi effetti previsti in capo al Comune si intenderanno e saranno effettivamente trasferiti ad un eventuale nuovo proprietario.

Articolo 3. Obblighi del Comune

Il Comune si impegna nell'ambito del presente accordo ad effettuare i lavori e a fornire tutte le apparecchiature necessarie per realizzare l'allacciamento.

Articolo 4. Obblighi dell'Utente

L'Utente si impegna nell'ambito del presente accordo ad adempiere ai seguenti obblighi:

- Al versamento dell'intero importo del contributo di allaccio;
- Al sostenimento delle spese per le opere di allacciamento nella misura del 50% come da preventivo;
- Al sostenimento dell'intero ammontare delle spese tecniche relative alla progettazione ed al sopralluogo;
- Al sostenimento delle spese relative all'acquisto di eventuali sistemi di misura per le sottoutenze;
- Alla messa a disposizione del proprio fondo e dei propri locali per l'effettuazione dei lavori;



Comune di Ossana

- Qualora la proprietà delle aree necessarie per effettuare l'allacciamento sia di proprietà del richiedente, alla costituzione di una servitù gratuita per il posizionamento delle tubazioni comunali, anche nel caso in cui le stesse siano necessarie per l'allacciamento di altre utenze;
- Qualora l'immobile per la quale viene richiesto l'allacciamento non sia di proprietà del richiedente, all'ottenimento delle autorizzazioni per procedere all'esecuzione dei lavori, mediante sottoscrizione del presente pre-contratto sia da parte del possessore richiedente che del proprietario dell'immobile;

Articolo 5. Rescissione del Contratto

È possibile recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante disdetta scritta da trasmettere al Comune tramite posta ordinaria, elettronica o consegnandola a mano allo sportello fisico, con l'obbligo di rimborsare eventuali spese già sostenute dal Comune per la predisposizione dell'allacciamento.

Articolo 6. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003

Il Comune informa che ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679:

- a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ossana con sede in Via Venezia n.1 – email comune@comune.ossana.tn.it – sito internet www.comune.ossana.tn.it – pec comune@pec.comune.ossana.tn.it;
- b) il responsabile del trattamento dei dati personali è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento, in via Torre Verde n.23 – email serviziRPD@comunitrentini.it – sito internet www.comunitrentini.it;
- c) i dati personali forniti dal dichiarante, quali dati identificativi semplici, saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del Servizio e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza nonché per l'esecuzione di un compito o di una finzione di interesse pubblico;
- d) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della stipula del Contratto di fornitura e per la successiva erogazione del Servizio;
- e) la mancata sottoscrizione del Contratto comporta la sospensione della fornitura del servizio;
- f) l'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679 e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Ossana, _____

IL FORNITORE
COMUNE DI OSSANA

L'UTENTE

IL PROPRIETARIO
DELL'IMMOBILE



Comune di Ossana

Marca da Bollo

All. 4 – PRE-CONTRATTO INIZIATIVA DEL FORNITORE - bozza

Pre-Contratto n. _____

**Predisposizione allaccio dell'edificio alla Rete di Teleriscaldamento del Comune di Ossana
- iniziativa del Fornitore**

Contratto per la predisposizione di allacciamento dell'edificio alla Rete di Teleriscaldamento ad Uso _____ del Comune di Ossana a servizio dei locali distinti al Catasto Fabbricati da C.C. _____ Foglio _____ P.Ed. _____ Sub _____ - Potenza impegnata KW _____

Tra:

il sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ in data _____ nella sua qualità di Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Ossana (C.F. e P.I. 00149130221) in Ossana Piazza di S. Maria 6 – di seguito FORNITORE;

e

il sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ in data _____ nella sua qualità di _____ dell'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ossana da C.C. _____ Foglio _____ P.Ed. _____ Sub _____ sito in Via _____ n. _____ – di seguito UTENTE;

(SE IL RICHIEDENTE E IL PROPRIETARIO NON SONO LO STESSO SOGGETTO)

e

il sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ in data _____ nella sua qualità di proprietario dell'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ossana da C.C. _____ Foglio _____ P.Ed. _____ Sub _____ sito in Via _____ n. _____ – di seguito PROPRIETARIO;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Finalità del Contratto

Il presente Contratto è finalizzato all'allacciamento dell'edificio alla rete di Teleriscaldamento del Comune di Ossana con futura installazione della sottostazione termica.

Articolo 2. Cessione del Contratto

Le parti convengono espressamente che il presente accordo e tutti i suoi effetti previsti in capo al Comune si intenderanno e saranno effettivamente trasferiti ad un eventuale nuovo proprietario.

Articolo 3. Obblighi del Comune

Il Comune si impegna nell'ambito del presente accordo ad effettuare i lavori e a fornire tutte le apparecchiature necessarie per realizzare l'allacciamento dell'edificio.

Articolo 4. Obblighi dell'Utente

L'Utente si impegna nell'ambito del presente accordo ad adempiere ai seguenti obblighi:

- Al versamento dell'acconto del contributo di allaccio nella misura del 10%;
- Al sostenimento delle spese relative all'acquisto di eventuali sistemi di misura per le sottoutenze;



Comune di Ossana

- Alla messa a disposizione del proprio fondo e dei propri locali per l'effettuazione dei lavori;
- Qualora la proprietà delle aree necessarie per effettuare l'allacciamento sia di proprietà del richiedente, alla costituzione di una servitù gratuita per il posizionamento delle tubazioni comunali, anche nel caso in cui le stesse siano necessarie per l'allacciamento di altre utenze;
- Qualora l'immobile per la quale viene richiesto l'allacciamento non sia di proprietà del richiedente, all'ottenimento delle autorizzazioni per procedere all'esecuzione dei lavori, mediante sottoscrizione del presente pre-contratto sia da parte del possessore richiedente che del proprietario dell'immobile;
- Al versamento del saldo del contributo di allacciamento nel termine di 5 anni dalla sottoscrizione del presente pre-contratto, indipendentemente dalla realizzazione dell'installazione della sottostazione.

Articolo 5. Rescissione del Contratto

È possibile recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante disdetta scritta da trasmettere al Comune tramite posta ordinaria, elettronica o consegnandola a mano allo sportello fisico, con l'obbligo di rimborsare eventuali spese già sostenute dal Comune per la predisposizione dell'allacciamento.

Articolo 6. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003

Il Comune informa che ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679:

- g) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ossana con sede in Piazza di Santa Maria n.6 – email info@comune.Ossana.tn.it – sito internet www.comune.Ossana.tn.it – pec comune@pec.comune.Ossana.tn.it;
- h) il responsabile del trattamento dei dati personali è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento, in via Torre Verde n.23 – email serviziRPD@comunitrentini.it – sito internet www.comunitrentini.it;
- i) i dati personali forniti dal dichiarante, quali dati identificativi semplici, saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del Servizio e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza nonché per l'esecuzione di un compito o di una finzione di interesse pubblico;
- j) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della stipula del Contratto di fornitura e per la successiva erogazione del Servizio;
- k) la mancata sottoscrizione del Contratto comporta la sospensione della fornitura del servizio;
- l) l'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679 e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Ossana, _____

IL FORNITORE
COMUNE DI OSSANA

L'UTENTE

IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE



Comune di Ossana

AII. 5 – RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE TERMICA

Con la presente il Richiedente, come di seguito identificato, in possesso del **PRE-CONTRATTO** n. ____ del ____ richiede al Comune di Ossana (il "Fornitore") l'installazione della sottostazione termica.

Da inviare al Fornitore attraverso una delle seguenti modalità:

- Mail: tributi@comune.Ossana.tn.it PEC comune@pec.comune.ossana.tn.it

- consegna presso gli Uffici Comunali siti in Via Venezia,1 – 38026 Ossana

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Cognome e Nome	Ragione Sociale
_____	_____
Luogo e Data di nascita (persona fisica)	Codice fiscale / P.IVA
_____	_____
In qualità di ☐ Titolare della fornitura ☐ Amministratore del condominio ☐ Legale rappresentante	
Titolare della fornitura ☐ Proprietario ☐ Inquilino/Usufruttuario ☐ Condominio ☐ Società	
Indirizzo/Sede legale _____	Comune _____ CAP _____
Indirizzo della fornitura _____ COMUNE OSSANA CAP 38026	
CC 270 foglio _____ P.ed _____ sub _____	
Telefono _____	Mail/PEC _____

Ossana, _____

Firma



Comune di Ossana

Marca da Bollo

All. 6 – CONTRATTO DI FORNITURA - bozza

Contratto n. _____ Allaccio e Fornitura Calore Rete di Teleriscaldamento del Comune di Ossana

Contratto per la Fornitura del Calore mediante Teleriscaldamento ad Uso _____ a servizio dei locali siti nel Comune di Ossana – Distinti al Catasto Fabbricati da C.C. ____ Foglio ____ P.Ed. ____ Sub ____ - Potenza impegnata KW _____

Tra:

il Sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ in data _____ nella sua qualità di Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Ossana (C.F. e P.I. 00159240225) in Ossana Via Venezia, 1 – di seguito FORNITORE;

e

il Sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ dell'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ossana da C.C. ____ Foglio ____ P.Ed. ____ Sub ____ sito in Via _____ n. ____ – di seguito UTENTE;

si conviene e si stipula quanto segue:

Ai fini dell'interpretazione delle presenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante Teleriscaldamento, si applicano le seguenti definizioni:

FORNITORE: è il Comune di Ossana che gestisce l'impianto e la rete di Teleriscaldamento e che produce e distribuisce il calore ai clienti allacciati alla rete.

UTENTE: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altro, che risulti allacciato alla rete di Teleriscaldamento o che ne chieda l'allacciamento o che abbia sottoscritto il Contratto di fornitura del calore a mezzo Teleriscaldamento.

RICHIESTA TERMICA: è la quantità di calore necessaria a soddisfare la richiesta di consumo dell'Utente o dell'intera rete.

PUNTO DI CONSEGNA: è il punto ove ha termine l'impianto di proprietà del Fornitore e dove viene consegnato il calore all'Utente per essere immesso nel suo impianto interno.

IMPIANTO INTERNO DELL'UTENTE: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva proprietà dell'Utente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant'altro necessario a trasferire il calore dal punto di consegna alle utenze termiche.

Articolo 1. Condizioni Generali di Fornitura

Il Fornitore fornisce l'energia termica (calore) mediante la rete di Teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento.

La fornitura di calore viene effettuata previo accertamento che l'impianto interno dell'Utente sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici sulla base di idonea documentazione esibita dall'Utente.

Qualora la proprietà delle aree necessarie per effettuare l'allacciamento sia di proprietà del richiedente, lo stesso deve accettare la costituzione di una servitù gratuita per il posizionamento delle tubazioni comunali, anche nel caso in cui le stesse siano necessarie per l'allacciamento di altre utenze. Il Fornitore potrà quindi derivare altre eventuali forniture dalle condutture poste al servizio dell'Utente, posate su suolo pubblico o privato, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura dell'Utente stesso.



Comune di Ossana

Articolo 2. Oggetto della Fornitura

2.1 Caratteristiche tecniche

Il fluido vettore del calore sul lato primario è costituito da acqua calda, ad una temperatura, in dipendenza della temperatura esterna compresa tra 70° e 80°. Nel periodo estivo le temperature potranno essere convenientemente ridotte, per limitare le perdite di rete.

2.2 Usi consentiti

L'energia termica fornita sarà usata direttamente dall'Utente, che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Eventuali diverse utilizzazioni della fornitura dovranno pertanto essere preventivamente comunicate al Fornitore, che provvederà ad aggiornare il contratto o a stipularne uno nuovo.

L'Utente è tenuto ad utilizzare il prodotto fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di somministrazione e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, non preventivamente comunicato, l'Utente è tenuto a pagare i consumi, in base al prezzo e alle imposte relative all'effettivo utilizzo, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e tributarie, oltre agli eventuali maggiori danni.

Il Fornitore non risponde dei danni causati a persone o a cose dal calore fornito. Il Fornitore si riserva la facoltà di verificare, in contraddittorio con l'Utente, il corretto funzionamento dell'impianto secondario di quest'ultimo al fine di evitare malfunzionamenti alla rete che, qualora accertate, possano comportare la sospensione della fornitura.

Articolo 3. Attivazione dell'Utenza

A seguito della sottoscrizione del presente Contratto, il Comune si riserva di comunicare all'Utente la data di attivazione dell'utenza tramite "Verbale di Attivazione", corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'Utente.

Articolo 4. Modalità di Fornitura

4.1 Consegna della fornitura

La consegna del calore avverrà all'interno di un idoneo locale messo gratuitamente a disposizione dall'Utente e adibito a sottostazione d'utenza; il punto di consegna della fornitura è rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario dell'impianto di scambio termico. Le apparecchiature che compongono la sottostazione termica, ivi compreso il contatore di calore e tutte le necessarie apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza, rimangono nella piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore, che ne assume l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti.

A valle del punto di consegna della fornitura, ha inizio l'impianto interno dell'Utente, di Sua esclusiva proprietà (collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti). Salvo diversa pattuizione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno ai fini del contenimento dei consumi di energia, come definiti dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza dell'Utente stesso.

L'Utente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali resi disponibili dal Fornitore, che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Pertanto l'Utente è responsabile nei confronti del Fornitore in caso di sottrazione, danneggiamento, manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti.

Con la sottoscrizione del Contratto di fornitura, l'Utente consente al personale del Fornitore, o ad altro personale da esso incaricato di accedere, in qualsiasi momento della giornata, alla sottostazione d'utenza per effettuare le normali operazioni di esercizio e manutenzione della sottostazione termica, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura.

4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici



Comune di Ossana

Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, oltre che per cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto di terzi, provvedimenti o atti dell'autorità, anche per cause tecniche derivanti da guasti ed oggettive esigenze di servizio, ivi compresi i lavori programmati da eseguirsi lungo la rete di Teleriscaldamento. In quest'ultimo caso, le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati dal Fornitore all'Utente con i tempi di preavviso indicati nella "Carta dei Servizi" ed il Fornitore realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile all'Utente.

4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza

Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l'impianto interno dell'Utente presenti delle non conformità alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti, che possano costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità dell'Utente e/o dei terzi.

Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui ai punti 4.2 e 4.3 non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.

4.4 Sospensione della fornitura per morosità dell'Utente

Il Fornitore può sospendere la fornitura ai sensi dell'art. 1565 c.c. per ogni inadempienza dell'Utente, anche relativa a precedenti forniture cessate, addebitando le spese tecniche sostenute per la riattivazione del servizio, nonché un corrispettivo per la disattivazione e la successiva riattivazione della fornitura, ciascuno di importo pari a € 50,00.

La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito all'Utente, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, si procederà alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data della contestazione.

La riattivazione della fornitura è, in ogni caso, subordinata al pagamento da parte dell'Utente dei debiti verso il Fornitore, degli interessi di mora, delle spese tecniche e del corrispettivo così come previsto nella Carta dei Servizi.

4.5. Disattivazione della fornitura e subentri.

L'Utente che intende interrompere la fornitura deve presentare richiesta scritta al Fornitore, a cui farà seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore e la chiusura amministrativa/contabile del contratto.

L'adempimento di cui al precedente comma si applica anche nel caso di modificazioni del possessore. In caso contrario l'Utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di energia termica effettuati dai suoi successori e dei canoni relativi nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti di proprietà del Fornitore.

All'Utente intestatario del Contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura del Contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del Contratto di somministrazione da parte del subentrante, se trattasi di subentro.

La disattivazione della fornitura con chiusura del contatore, sarà effettuata nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi, mentre i lavori di smantellamento della sottocentrale, se richiesti, dovranno essere effettuati entro tre mesi dalla richiesta scritta dell'Utente.

Articolo 5. Rilevazione dei Consumi

5.1 Unità di misura

L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).

5.2 Determinazione dei consumi

La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura del contatore generale installato nella sottostazione termica, rilevata mediante autolettura da parte dell'Utente, con un minimo di sei letture manuali in una finestra temporale di una lettura a bimestre.



Comune di Ossana

Nel caso in cui l'autolettura non venga effettuata o a fronte di misurazioni inattendibili, il Comune si riserva la facoltà di effettuare personalmente la lettura dei misuratori tramite il proprio addetto comunale in presenza del titolare o di una persona da esso autorizzata.

Nel caso di assenza delle misure a causa di guasto, malfunzionamento o impossibilità nel reperire la lettura del misuratore, la ricostruzione dei consumi viene effettuata dal Comune con riferimento ai consumi dell'Utente nel periodo che va dall'ultima misura valida tenendo conto del consumo storico degli ultimi tre anni dell'Utente, ove disponibili, e di eventuali evidenze documentali fornite dallo stesso.

5.3 Verifica dei contatori

Il Fornitore ha diritto di accesso nei locali dell'Utente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Le spese per la verifica degli apparecchi di misura, richieste dall'Utente, sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del +/- 5%. Se nella verifica si riscontrassero invece errori maggiori di detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto all'Utente, valutato in base all'errore accertato, si computerà considerando il periodo corrispondente all'anno precedente dall'ultima lettura fino alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio di misura difettoso.

Tale ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui l'apparecchio di misura ha funzionato. L'arresto del funzionamento dell'apparecchio di misura, constatato direttamente dal Fornitore o su segnalazione dell'Utente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo dell'arresto. I consumi stimati faranno riferimento al consumo storico dell'Utente degli ultimi tre anni, ove possibile e ad eventuali evidenze documentali fornite dallo stesso.

Qualora vengano rilevate manomissioni negli impianti o nell'apparecchio di misura, tali da consentire un prelievo incontrollato di energia, l'Utente, fatta salva nei suoi confronti l'azione penale, è tenuto al pagamento dell'energia secondo le modalità descritte in precedenza, nonché al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dal Fornitore.

Articolo 6. Condizione Tariffarie

Per ogni lettura di energia termica bimestrale sarà addebitata, in base alle disposizioni previste dall'articolo 8 del vigente Regolamento di fornitura del Servizio di Teleriscaldamento Comunale, un tariffa monomia determinata con la seguente formula:

$$\text{Costo} = \text{kWh} \times \left[\left(\frac{A}{B \times C} \times (1 - D) \right) \times (1 + \text{IVA}) - E - F \right]$$

- Costo = costo finale dell'energia da TLR del periodo considerato, in euro IVA INCLUSA,
Kwh = energia termica contabilizzata nella sottostazione dell'utente, fornita dalla rete di teleriscaldamento nel periodo considerato;
A = prezzo medio bimestrale del gasolio da riscaldamento applicato dalla C.C.I.A.A. di Trento del periodo considerato per consegne da litri 10.001 a 20.000, con accisa in euro al litro IVA esclusa dedotta la riduzione prevista per zone montane di € 0,129100 al litro (a tale importo non verranno applicate le maggiorazioni previste per pagamenti dilazionati, per consegne sopra i 1.000 m s.l.m., per tipo "Artico" e per tipo "BTZ");
B = potere calorifico inferiore del gasolio, pari a 9,883721 kWh/litro;
C = rendimento medio stagionale centrale termica esistente, pari a 0,70;
D = sconto forfetario stabilito dall'azienda fornitrice del servizio energetico, pari al 20% per le utenze produttive e 15% per le utenze domestiche;
E = credito d'imposta L. 448/1998 come modificata dalla L. 147/2013 pari a 0,008780 €/kWh;
F = credito d'imposta L. 203/2008 come modificata dalla L. 147/2013 pari a 0,013170 €/kWh.

I crediti d'imposta possono subire modifiche legate ad aggiornamenti della legislazione in vigore.

Le tariffe indicate, così come le somme dovute all'atto della firma del Contratto, sono soggette ad IVA e defiscalizzazione di legge nonché, ove dovuto, all'imposta di bollo.



Comune di Ossana

Articolo 7. Fatturazione

Le fatture sono emesse, in base ai consumi rilevati direttamente dal Fornitore, con frequenza semestrale.

In carenza di rilevazione diretta, il Fornitore è autorizzato ad emettere fatture il cui importo sarà determinato sulla base dei consumi stimati. Il Fornitore può modificare dette modalità di fatturazione, dandone congruo preavviso all'Utente anche mediante avviso pubblico.

Articolo 8. Pagamenti e Rateizzazioni

8.1 Pagamento della fornitura

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di risolvere il contratto, dandone congruo preavviso all'Utente, nonché di avvalersi di ogni azione, anche coattiva, ritenuta utile ai fini del recupero del proprio credito.

Il ripristino della somministrazione temporaneamente interrotta per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Fornitore, compreso il rimborso delle spese tecniche di riallaccio sostenute dal Comune e del corrispettivo per la disattivazione e riattivazione della fornitura, ciascuno pari ad € 50,00. L'Utente moroso è inoltre tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento, agli interessi di mora al vigente tasso legale e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito.

8.2 Pagamento contributo di allaccio

L'Utente si impegna al versamento del saldo del contributo di allaccio nella misura del 90%, entro 45 giorni dal posizionamento della sottostazione e comunque prima della fornitura di calore.

8.3 Rateizzazioni

Il Fornitore consente all'Utente di richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro i dieci giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta nel caso in cui l'importo fatturato sia superiore a tre volte l'importo medio delle bollette emesse nei dodici mesi precedenti all'emissione della fattura. In tal caso, vengono applicati all'Utente, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura, interessi per la rateizzazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

Articolo 9. Garanzie

L'Utente, se richiesto, versa, al momento della stipula, un acconto sui futuri consumi, commisurato all'entità della fornitura e periodicità di fatturazione, con conguaglio finale, secondo criteri predeterminati. L'importo potrà essere aumentato nel corso del Contratto qualora risulti inadeguato e sarà rimborsato o conguagliato al termine della fornitura con eventuali importi dovuti dall'Utente per residuo consumo o per eventuali danni agli impianti.

Il Fornitore potrà richiedere, in casi eccezionali, anche in corso di Contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata con Enti di suo gradimento, commisurata al fatturato medio di quattro periodi di fatturazione, calcolato in base ai consumi medi di ogni tipologia di utenza o in base ai consumi specifici di ciascun Utente, nonché sull'eventuale debito già maturato all'atto della richiesta. Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell'utenza in corso di vigenza del contratto.



Comune di Ossana

Articolo 10. Durata del Contratto di Fornitura

Il contratto avrà inizio dalla data di avvio della fornitura che sarà comunicata dall'Amministrazione una volta collaudato l'impianto.

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque, successivamente esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di una delle parti, almeno 30 giorni prima dalla scadenza.

Articolo 11. Cessione, Subentro, Recesso e Risoluzione del Contratto

Il Fornitore può cedere il contratto ad altra impresa.

È consentito il subentro da parte di terzi, previa comunicazione al Fornitore, in forza di idoneo titolo di utilizzo dei locali oggetto della fornitura.

L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura del servizio di telecalore, dovrà presentare il modulo di richiesta di recesso (All.7) tramite posta, posta elettronica o consegnandolo a mano allo sportello fisico.

Il Fornitore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio oltre che nel caso di cui all'art. 1456 c.c., con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:

- quando gli impianti dell'Utente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete e/o alle condizioni di distribuzione di energia termica;
- quando l'Utente si opponga alle ispezioni da parte del personale del Fornitore;
- per violazione, da parte dell'Utente, degli artt. 8 e 9 del presente Contratto;
- per prelievo fraudolento dell'energia termica;
- ogni qualvolta il Fornitore venga a conoscenza, successivamente alla stipula del Contratto, che l'Utente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, o che comunque detenga l'immobile senza titolo legittimo.

In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni nascenti dal presente contratto l'Utente ha diritto di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore.

Articolo 12. Foro Competente

Il foro competente per le controversie inerenti al rapporto di somministrazione è quello di Trento.

Articolo 13. Norme Applicabili

La fornitura di energia termica è regolata:

1. dalle presenti condizioni generali;
2. dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti;
3. dalle condizioni speciali richiamate nei singoli contratti di utenza;
4. dal Regolamento di Fornitura del Servizio Teleriscaldamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02/14 del 11.03.2014 e s.m. e i. e relativi allegati;
5. dalle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) alla quale con D.L. del 4 luglio 2014 n. 102 e s.m. e i. sono state attribuite specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento.

I principi fondamentali e le modalità operative cui si ispira l'attività del Fornitore ed i mezzi di tutela dell'Utente sono contenuti nella "Carta dei Servizi", che costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali di fornitura.

Il Fornitore potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, con preavviso di almeno sessanta giorni solari prima della loro applicazione, tramite comunicazione scritta, con facoltà per l'Utente di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, qualora le modifiche comportino un mutamento sostanziale delle condizioni tecnico o economiche della fornitura.

La documentazione è disponibile presso gli sportelli del Fornitore ed è consegnata ad ogni Utente in occasione di nuovi contratti di somministrazione e di conseguenti modifiche.



Comune di Ossana

Articolo 14. Richieste di Informazione e Reclami dell'Utente

L'Utente può ottenere informazioni presso gli uffici del Fornitore ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente e comunque nel rispetto dei termini e della procedura prevista nella Carta dei Servizi.

Articolo 15. Standard di Qualità delle Prestazioni - Indennizzi all'Utente

Il Fornitore si atterrà per le prestazioni da rendere all'Utente (es. tempi di allacciamento, consegna dell'impianto) al rispetto degli standard di qualità definiti e pubblicati nella Carta dei Servizi ed ai suoi successivi aggiornamenti.

In caso di mancato rispetto degli standard o delle procedure definite nella Carta dei Servizi, all'Utente spettano gli indennizzi ivi previsti.

La Carta dei Servizi viene consegnata ad ogni Utente con il contratto e i suoi aggiornamenti verranno portati a conoscenza dell'Utente mediante i più idonei mezzi di comunicazione.

Articolo 16. Comunicazioni

Le comunicazioni dirette individualmente all'Utente verranno effettuate all'indirizzo di fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso e quelle che interessano la totalità degli utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette o tramite avviso all'albo telematico comunale.

Articolo 17. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003

Il Comune informa che ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679:

- a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ossana con sede in Via Venezia n.1 – email comune@comune.ossana.tn.it – sito internet www.comune.ossana.tn.it – pec comune@pec.comune.ossana.tn.it;
- b) il responsabile del trattamento dei dati personali è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento, in via Torre Verde n.23 – email serviziRPD@comunitrentini.it – sito internet www.comunitrentini.it;
- c) i dati personali forniti dal dichiarante, quali dati identificativi semplici, saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del Servizio e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza nonché per l'esecuzione di un compito o di una finzione di interesse pubblico;
- d) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della stipula del Contratto di fornitura e per la successiva erogazione del Servizio;
- e) la mancata sottoscrizione del Contratto comporta la sospensione della fornitura del servizio;
- f) l'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679 e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Ossana, _____

IL FORNITORE
COMUNE DI OSSANA

L'UTENTE



Comune di Ossana

AII. 7 – RICHIESTA DI MODIFICA DELL'IMPIANTO

Con la presente il Richiedente, come di seguito identificato, richiede al Comune di Ossana (il "Fornitore") le seguenti modifiche all'impianto:

Da inviare al Fornitore attraverso una delle seguenti modalità:

- Mail: tributi@comune.Ossana.tn.it PEC comune@pec.comune.ossana.tn.it
- consegna presso gli Uffici Comunali siti in Via Venezia,1 – 38026 Ossana

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Cognome e Nome _____	Ragione Sociale _____
Luogo e Data di nascita (persona fisica) _____	Codice fiscale / P.IVA _____
In qualità di ☐ Titolare della fornitura ☐ Amministratore del condominio ☐ Legale rappresentante	
Titolare della fornitura ☐ Proprietario ☐ Inquilino/Usufruttuario ☐ Condominio ☐ Società	
Indirizzo/Sede legale _____	Comune _____ CAP _____
Indirizzo della fornitura _____ COMUNE OSSANA CAP 38026	
CC 270 foglio _____ P.ed _____ sub _____	
Telefono _____	Mail/PEC _____

Ossana, _____

Firma



Comune di Ossana

AII. 8 – RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DEI CONTATORI SEZIONALI.

Con la presente il Richiedente, come di seguito identificato, già utente del Servizio Teleriscaldamento, richiede al Comune di Ossana (il "Fornitore") l'installazione dei contatori sezionali per le seguenti sottoutenze:

- numero contatori riscaldamento: _____
- numero contatori acqua calda sanitaria: _____

Da inviare al Fornitore attraverso una delle seguenti modalità:

- Mail: tributi@comune.Ossana.tn.it PEC comune@pec.comune.ossana.tn.it
- consegna presso gli Uffici Comunali siti in Via Venezia,1 – 38026 Ossana

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Cognome e Nome _____ _____	Ragione Sociale _____ _____
Luogo e Data di nascita (persona fisica) _____ _____	Codice fiscale / P.IVA _____ _____
In qualità di ☐ Titolare della fornitura ☐ Amministratore del condominio ☐ Legale rappresentante	
Titolare della fornitura ☐ Proprietario ☐ Inquilino/Usufruttuario ☐ Condominio ☐ Società	
Indirizzo/Sede legale _____	Comune _____ CAP _____
Indirizzo della fornitura _____ COMUNE OSSANA CAP 38026	
CC 270 foglio _____ P.ed _____ sub _____	
Telefono _____	Mail/PEC _____

Dichiaro di essere a conoscenza che in caso di esito positivo del sopralluogo, per l'effettuazione dei lavori richiesti è necessario sottoscrivere, presso l'Ufficio Tributi del Comune di Ossana, il Contratto di Sottoutenza per ogni contatore sezionale che si intende installare.

Dichiaro di essere a conoscenza che il costo di acquisto e di installazione dei contatori sezionali sono a totale carico dell'utente.

Ossana, _____

Firma



Comune di Ossana

Marca da Bollo

AII. 9 – CONTRATTO DI SOTTOUTENZA - bozza

Contratto n. _____ Fornitura Calore Rete di Teleriscaldamento del Comune di Ossana - SOTTOUTENZA

Contratto per la Fornitura del Calore mediante Teleriscaldamento ad Uso _____ a servizio dei locali siti in Comune di Ossana – Distinti al Catasto Fabbricati da C.C. ____ Foglio ____ P.Ed. ____ Sub ____ - Contratto sottostazione di riferimento n. ____ - Potenza KW ____

Tra:

il sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ in data _____ nella sua qualità di Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Ossana (C.F. e P.I. 00159240225) in Ossana Via Venezia, 1 – di seguito FORNITORE;

e

il sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ dell'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ossana da C.C. ____ Foglio ____ P.Ed. ____ Sub ____ sito in Via _____ n. ____ – di seguito UTENTE;

si conviene e si stipula quanto segue:

Ai fini dell'interpretazione delle presenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante Teleriscaldamento, si applicano le seguenti definizioni:

FORNITORE: è il Comune di Ossana che gestisce l'impianto e la rete di Teleriscaldamento e che produce e distribuisce il calore ai clienti allacciati alla rete.

UTENTE: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altro, che risulti allacciato alla rete di Teleriscaldamento o che ne chieda l'allacciamento o che abbia sottoscritto il Contratto di fornitura del calore a mezzo Teleriscaldamento.

RICHIESTA TERMICA: è la quantità di calore necessaria a soddisfare la richiesta di consumo dell'Utente o dell'intera rete.

PUNTO DI CONSEGNA: è il punto ove ha termine l'impianto di proprietà del Fornitore e dove viene consegnato il calore all'Utente per essere immesso nel suo impianto interno.

IMPIANTO INTERNO DELL'UTENTE: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva proprietà dell'Utente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant'altro necessario a trasferire il calore dal punto di consegna alle utenze termiche dell'unità abitativa.

Articolo 1. Condizioni Generali di Fornitura

Il Fornitore fornisce l'energia termica (calore) mediante la rete di Teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento.

La fornitura di calore viene effettuata previo accertamento che l'impianto interno dell'Utente sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici sulla base di idonea documentazione esibita dall'Utente.

Qualora la proprietà delle aree necessarie per effettuare l'allacciamento sia di proprietà del richiedente, lo stesso deve accettare la costituzione di una servitù gratuita per il posizionamento delle tubazioni comunali, anche nel caso in cui le stesse siano necessarie per l'allacciamento di altre utenze. Il Fornitore potrà quindi derivare altre eventuali forniture dalle condutture poste al servizio dell'Utente, posate su suolo pubblico o privato, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura dell'Utente stesso.



Comune di Ossana

Articolo 2. Oggetto della Fornitura

2.1 Caratteristiche tecniche

Il fluido vettore del calore sul lato PRIMARIO è costituito da acqua calda, ad una temperatura, in dipendenza della temperatura esterna compresa tra 70° e 80°. Nel periodo estivo le temperature potranno essere convenientemente ridotte, per limitare le perdite di rete.

2.2 Usi consentiti

L'energia termica fornita sarà usata direttamente dall'Utente, che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Eventuali diverse utilizzazioni della fornitura dovranno pertanto essere preventivamente comunicate al Fornitore, che provvederà ad aggiornare il contratto o a stipularne uno nuovo.

L'Utente è tenuto ad utilizzare il prodotto fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di somministrazione e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, non preventivamente comunicato, l'Utente è tenuto a pagare i consumi, in base al prezzo e alle imposte o tasse relative all'effettivo utilizzo, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e tributarie, oltre agli eventuali maggiori danni.

Il Fornitore non risponde dei danni causati a persone o a cose dal calore fornito. Il Fornitore si riserva la facoltà di verificare, in contraddittorio con l'Utente, il corretto funzionamento dell'impianto secondario di quest'ultimo al fine di evitare malfunzionamenti alla rete che, qualora accertate, possano comportare la sospensione della fornitura.

Articolo 3. Attivazione dell'Utenza

A seguito della sottoscrizione del presente Contratto, il Comune si riserva di comunicare all'Utente la data di attivazione dell'utenza tramite "Verbale di Attivazione Sottoutenza", corrispondente all'effettiva messa in funzione del misuratore di colore sezionale.

Articolo 4. Modalità di Fornitura

4.1 Consegna della fornitura

La consegna del calore avverrà all'interno di un idoneo locale messo gratuitamente a disposizione dall'Utente e adibito a sottostazione d'utenza; il punto di consegna della fornitura è rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario dell'impianto di scambio termico. Le apparecchiature che compongono la sottostazione termica, ivi compreso il contatore di calore e tutte le necessarie apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza, rimangono nella piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore, che ne assume l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti.

A valle del punto di consegna della fornitura, ha inizio l'impianto interno dell'Utente, di Sua esclusiva proprietà (collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti). Salvo diversa pattuizione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno ai fini del contenimento dei consumi di energia, come definiti dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza dell'Utente stesso.

L'Utente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali resi disponibili dal Fornitore, che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Pertanto l'Utente è responsabile nei confronti del Fornitore in caso di sottrazione, danneggiamento, manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti.

Con la sottoscrizione del Contratto di fornitura, l'Utente consente al personale del Fornitore, o ad altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento (esigibile a richiesta dell'Utente), di accedere, in qualsiasi momento della giornata, alla sottostazione d'utenza per effettuare le normali operazioni di esercizio e manutenzione della sottostazione termica, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura.

4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici



Comune di Ossana

Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, oltre che per cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto di terzi, provvedimenti o atti dell'autorità, anche per cause tecniche derivanti da guasti ed oggettive esigenze di servizio, ivi compresi i lavori programmati da eseguirsi lungo la rete di Teleriscaldamento. In quest'ultimo caso, le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati dal Fornitore all'Utente con i tempi di preavviso indicati nella "Carta dei Servizi" ed il Fornitore realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile all'Utente.

4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza

Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l'impianto interno dell'Utente presenti delle non conformità alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti, che possano costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità dell'Utente e/o dei terzi.

Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui ai punti 4.2 e 4.3 non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.

4.4 Sospensione della fornitura per morosità dell'Utente

Il Fornitore può sospendere la fornitura ai sensi dell'art. 1565 c.c. per ogni inadempienza dell'Utente, anche relativa a precedenti forniture cessate, addebitando le spese tecniche sostenute per la riattivazione del servizio, nonché un corrispettivo per la disattivazione e la successiva riattivazione della fornitura, ciascuno di importo pari a € 50,00.

La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito all'Utente, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, si procederà alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data della contestazione.

La riattivazione della fornitura è, in ogni caso, subordinata al pagamento da parte dell'Utente dei debiti verso il Fornitore, degli interessi di mora, delle spese tecniche e del corrispettivo così come previsto nella Carta dei Servizi.

4.5. Disattivazione della fornitura e subentri.

L'Utente che intende interrompere la fornitura deve presentare richiesta scritta al Fornitore, a cui farà seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore e la chiusura amministrativa/contabile del contratto.

L'adempimento di cui al precedente comma si applica anche nel caso di modificazioni del possessore.

In caso contrario l'Utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di energia termica effettuati dai suoi successori e dei canoni relativi nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti di proprietà del Fornitore.

All'Utente intestatario del Contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura del Contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del Contratto di somministrazione da parte del subentrante, se trattasi di subentro.

La disattivazione della fornitura sarà effettuata nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi mentre la rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottoutenza saranno a carico dell'Utente con verifica da parte del Comune dell'effettuazione dei lavori di scollegamento.

Articolo 5. Rilevazione dei Consumi

5.1 Unità di misura

L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).

5.2 Determinazione dei consumi

La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore generale installato nella sottostazione termica; i consumi vengono ripartiti tra le sottoutenze allacciate alla sottostazione generale sulla base delle rilevazioni dei misuratori sezionali.



Comune di Ossana

Le rilevazioni vengono effettuate mediante autolettura da parte dell'Utente, con un minimo di sei letture manuali in una finestra temporale di una lettura a bimestre.

Nel caso in cui non vengano effettuate le autoletture o a fronte di misurazioni inattendibili, il Comune si riserva la facoltà di effettuare personalmente la lettura dei misuratori tramite il proprio addetto comunale in presenza del titolare o di una persona da esso autorizzata.

Nel caso di assenza delle misure a causa di guasto, malfunzionamento o impossibilità di reperire la lettura del misuratore, la ricostruzione dei consumi viene effettuata dal Comune con riferimento ai consumi dell'Utente nel periodo che va dall'ultima misura valida tenendo conto del consumo storico degli ultimi tre anni dell'Utente, ove disponibili, e di eventuali evidenze documentali fornite dallo stesso.

Qualsiasi anomalia che si verificasse nella contabilizzazione o ripartizione dell'acqua calda all'interno dell'impianto privato non può essere riferita al Fornitore:

- a) in caso di installazione dei soli contatori sezionali di calore le differenze di misurazione fra il contatore generale e i contatori sezionali delle sottoutenze verranno imputate ai contratti sottostanti in proporzione al consumo dei contatori delle sottoutenze e aggiunte alla letture delle singole sottoutenze;
- b) in caso di installazione dei contatori sezionali di calore e dei contatori sezionali dell'acqua calda sanitaria le differenze di misurazione fra il contatore generale e i contatori sezionali delle sottoutenze verranno imputate ai contratti sottostanti in proporzione al consumo dei contatori sezionali dell'acqua calda sanitaria delle sottoutenze e aggiunte alla letture delle singole sottoutenze; nel caso in cui i contatori di calore sezionali non siano stati predisposti per la contabilizzazione separata di ogni singola sottoutenza, ovvero nel caso in cui i consumi di alcune sottoutenze siano determinati a defalco del contatore di calore principale, la differenza tra i contatori di calore sezionali e principale sarà imputata interamente al contatore principale

5.3 Verifica dei contatori

Il Fornitore ha diritto di accesso nei locali dell'Utente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Le spese per la verifica degli apparecchi di misura, richieste dall'Utente, sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del +/- 5%. Se nella verifica si riscontrassero invece errori maggiori di detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto all'Utente, valutato in base all'errore accertato, si computerà considerando il periodo corrispondente all'anno precedente dall'ultima lettura fino alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio di misura difettoso.

Tale ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui l'apparecchio di misura ha funzionato. L'arresto del funzionamento dell'apparecchio di misura, constatato direttamente dal Fornitore o su segnalazione dell'Utente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo dell'arresto. I consumi stimati faranno riferimento al consumo storico dell'Utente degli ultimi tre anni, ove possibile e ad eventuali evidenze documentali fornite dallo stesso.

Qualora vengano rilevate manomissioni negli impianti o nell'apparecchio di misura, tali da consentire un prelievo incontrollato di energia, l'Utente, fatta salva nei suoi confronti l'azione penale, è tenuto al pagamento dell'energia secondo le modalità descritte in precedenza, nonché al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dal Fornitore.

Articolo 6. Condizione Tariffarie

Per ogni lettura di energia termica bimestrale sarà addebitata, in base alle disposizioni previste dall'articolo 8 del vigente Regolamento di fornitura del Servizio di Teleriscaldamento Comunale, una tariffa monomia determinata con la seguente formula:

$$\text{Costo} = \text{kWh} \times \left[\left(\frac{A}{B \times C} \times (1 - D) \right) \times (1 + \text{IVA}) - E - F \right]$$

Costo = costo finale dell'energia da TLR del periodo considerato, in euro IVA INCLUSA,

Kwh = energia termica contabilizzata nella sottostazione dell'utente, fornita dalla rete di teleriscaldamento nel periodo considerato;



Comune di Ossana

- A = prezzo medio bimestrale del gasolio da riscaldamento applicato dalla C.C.I.A.A. di Trento del periodo considerato per consegne da litri 10.001 a 20.000, con accisa in euro al litro IVA esclusa dedotta la riduzione prevista per zone montane di € 0,129100 al litro (a tale importo non verranno applicate le maggiorazioni previste per pagamenti dilazionati, per consegne sopra i 1.000 m s.l.m., per tipo "Artico" e per tipo "BTZ");
- B = potere calorifico inferiore del gasolio, pari a 9,883721 kWh/litro;
- C = rendimento medio stagionale centrale termica esistente, pari a 0,70;
- D = sconto forfetario stabilito dall'azienda fornitrice del servizio energetico, pari al 20% per le utenze produttive e 15% per le utenze domestiche;
- E = credito d'imposta L. 448/1998 come modificata dalla L. 147/2013 pari a 0,008780 €/kWh;
- F = credito d'imposta L. 203/2008 come modificata dalla L. 147/2013 pari a 0,013170 €/kWh.

I crediti d'imposta possono subire modifiche legate ad aggiornamenti della legislazione in vigore.

Le tariffe indicate, così come le somme dovute all'atto della firma del Contratto, sono soggette ad IVA e defiscalizzazione di legge nonché, ove dovuto, all'imposta di bollo.

Articolo 7. Fatturazione

Le fatture sono emesse, in base ai consumi rilevati direttamente dal Fornitore, con frequenza semestrale. ~~Agli utenti che nell'anno precedente hanno ricevuto una fatturazione complessiva superiore ad € 5.000, le fatture saranno emesse con frequenza trimestrale.~~

Il Fornitore è autorizzato ad emettere fatture il cui importo sarà determinato sulla base dei consumi stimati. Il Fornitore può modificare dette modalità di fatturazione, dandone congruo preavviso all'Utente anche mediante avviso pubblico.

Articolo 8. Pagamenti e Rateizzazioni

8.1 Pagamento della fornitura

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di risolvere il contratto, dandone congruo preavviso all'Utente, nonché di avvalersi di ogni azione, anche coattiva, ritenuta utile ai fini del recupero del proprio credito.

Il ripristino della somministrazione temporaneamente interrotta per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Fornitore, compreso il rimborso delle spese tecniche di riallaccio sostenute dal Comune e del corrispettivo per la disattivazione e riattivazione della fornitura, ciascuno pari ad € 50,00. L'Utente moroso è inoltre tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento, agli interessi di mora al vigente tasso legale e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito.

8.2 Rateizzazioni

Il Fornitore consente all'Utente di richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro i dieci giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta nel caso in cui l'importo fatturato sia superiore a tre volte l'importo medio delle bollette emesse nei dodici mesi precedenti all'emissione della fattura. In tal caso, vengono applicati all'Utente, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura, interessi per la rateizzazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

Articolo 9. Garanzie

L'Utente, se richiesto, versa, al momento della stipula, un acconto sui futuri consumi, commisurato all'entità della fornitura e periodicità di fatturazione, con conguaglio finale, secondo criteri predeterminati. L'importo potrà essere aumentato nel corso del Contratto qualora risulti inadeguato e sarà rimborsato o conguagliato al termine della fornitura con eventuali importi dovuti dall'Utente per residuo consumo o per eventuali danni agli impianti.

Il Fornitore potrà richiedere, in casi eccezionali, anche in corso di Contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata con Enti di suo gradimento, commisurata al fatturato medio di quattro



Comune di Ossana

periodi di fatturazione, calcolato in base ai consumi medi di ogni tipologia di utenza o in base ai consumi specifici di ciascun Utente, nonché sull'eventuale debito già maturato all'atto della richiesta. Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell'utenza in corso di vigenza del contratto.

Articolo 10. Durata del Contratto di Fornitura

Il contratto avrà inizio dalla data di installazione del misuratore di calore sezionale che sarà comunicata dall'Amministrazione.

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque, successivamente esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di una delle parti, almeno 30 giorni prima dalla scadenza.

Articolo 11. Cessione, Subentro, Recesso e Risoluzione del Contratto

Il Fornitore può cedere il contratto ad altra impresa.

È consentito il subentro da parte di terzi, previa comunicazione al Fornitore, in forza di idoneo titolo di utilizzo dei locali oggetto della fornitura.

L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura del servizio di telecalore, dovrà presentare il modulo di richiesta di recesso (All.7) tramite posta, posta elettronica o consegnandolo a mano allo sportello fisico.

Il Fornitore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio oltre che nel caso di cui all'art. 1456 c.c., con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:

- quando gli impianti dell'Utente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete e/o alle condizioni di distribuzione di energia termica;
- quando l'Utente si opponga alle ispezioni da parte del personale del Fornitore;
- per violazione, da parte dell'Utente, degli artt. 8, 9 e 11 del presente Contratto;
- per prelievo fraudolento dell'energia termica;
- ogni qualvolta il Fornitore venga a conoscenza, successivamente alla stipula del Contratto, che l'Utente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, o che comunque detenga l'immobile senza titolo legittimo.

In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni nascenti dal presente contratto l'Utente ha diritto di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore.

Articolo 12. Foro Competente

Il foro competente per le controversie inerenti al rapporto di somministrazione è quello di Trento.

Articolo 13. Norme Applicabili

La fornitura di energia termica è regolata:

1. dalle presenti condizioni generali;
2. dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti;
3. dalle condizioni speciali richiamate nei singoli contratti di utenza;
4. dal Regolamento di Fornitura del Servizio Teleriscaldamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02/14 del 11.03.2014 e s.m. e i. e relativi allegati;
5. dalle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) alla quale con D.L. del 4 luglio 2014 n. 102 e s.m. e i. sono state attribuite specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento.

I principi fondamentali e le modalità operative cui si ispira l'attività del Fornitore ed i mezzi di tutela dell'Utente sono contenuti nella "Carta dei Servizi", che costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali di fornitura.



Comune di Ossana

Il Fornitore potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, con preavviso di almeno sessanta giorni solari prima della loro applicazione, tramite comunicazione scritta, con facoltà per l'Utente di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, qualora le modifiche comportino un mutamento sostanziale delle condizioni tecnico o economiche della fornitura.

La documentazione è disponibile presso gli sportelli del Fornitore ed è consegnata ad ogni Utente in occasione di nuovi contratti di somministrazione e di conseguenti modifiche.

Articolo 14. Richieste di Informazione e Reclami dell'Utente

L'Utente può ottenere informazioni presso gli uffici del Fornitore ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente e comunque nel rispetto dei termini e della procedura prevista nella Carta dei Servizi.

Articolo 15. Standard di Qualità delle Prestazioni - Indennizzi all'Utente

Il Fornitore si atterrà per le prestazioni da rendere all'Utente (es. tempi di allacciamento, consegna dell'impianto) al rispetto degli standard di qualità definiti e pubblicati nella Carta dei Servizi ed ai suoi successivi aggiornamenti.

In caso di mancato rispetto degli standard o delle procedure definite nella Carta dei Servizi, all'Utente spettano gli indennizzi ivi previsti.

La Carta dei Servizi viene consegnata ad ogni Utente con il contratto e i suoi aggiornamenti verranno portati a conoscenza dell'Utente mediante i più idonei mezzi di comunicazione.

Articolo 16. Comunicazioni

Le comunicazioni dirette individualmente all'Utente verranno effettuate all'indirizzo di fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso e quelle che interessano la totalità degli utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette o tramite avviso all'albo telematico comunale.

Articolo 17. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003

Il Comune informa che ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679:

- a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ossana con sede in Via Venezia n.1 – email comune@comune.ossana.tn.it – sito internet www.comune.ossana.tn.it – pec comune@pec.comune.ossana.tn.it;



Comune di Ossana

- b) il responsabile del trattamento dei dati personali è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento, in via Torre Verde n.23 – email serviziRPD@comunitrentini.it – sito internet www.comunitrentini.it;
- c) i dati personali forniti dal dichiarante, quali dati identificativi semplici, saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del Servizio e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza nonché per l'esecuzione di un compito o di una finzione di interesse pubblico;
- d) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della stipula del Contratto di fornitura e per la successiva erogazione del Servizio;
- e) la mancata sottoscrizione del Contratto comporta la sospensione della fornitura del servizio;
- f) l'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679 e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
- g) il responsabile del trattamento dei dati personali è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento, in via Torre Verde n.23 – email serviziRPD@comunitrentini.it – sito internet www.comunitrentini.it;

Ossana, _____

IL FORNITORE
COMUNE DI OSSANA

L'UTENTE



Comune di Ossana

AII. 10 – RICHIESTA DI RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA

Con la presente il Richiedente, come di seguito identificato, utente del Servizio Teleriscaldamento con **Contratto di fornitura n. _____**, richiede al Comune di Ossana (il “Fornitore”) di recedere dal contratto di fornitura del servizio Teleriscaldamento e che venga effettuata: ☐ la disattivazione della fornitura ☐ lo scollegamento dalla rete.

Da inviare al Fornitore attraverso una delle seguenti modalità:

- Mail: tributi@comune.Ossana.tn.it PEC comune@pec.comune.ossana.tn.it

- consegna presso gli Uffici Comunali siti in Via Venezia,1 – 38026 Ossana

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Cognome e Nome _____	Ragione Sociale _____
Luogo e Data di nascita (persona fisica) _____	Codice fiscale / P.IVA _____
In qualità di ☐ Titolare della fornitura ☐ Amministratore del condominio ☐ Legale rappresentante	
Titolare della fornitura ☐ Proprietario ☐ Inquilino/Usufruttuario ☐ Condominio ☐ Società	
Indirizzo/Sede legale _____	Comune _____ CAP _____
Indirizzo della fornitura _____ COMUNE OSSANA CAP 38026	
CC 270 foglio _____ P.ed _____ sub _____	
Telefono _____	Mail/PEC _____

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la presente richiesta comporterà:

- nel caso di disattivazione della fornitura, le seguenti attività:
 - chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
 - effettuazione della lettura di cessazione;
 - emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della precedente lettura.
- nel caso di scollegamento dalla rete, oltre alle precedenti attività:
 - la rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d'utenza;
 - il disallineamento delle apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento;
 - l'intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti.
- nel caso di disattivazione della fornitura regolata da Contratto di Sottoutenza:
 - la rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottoutenza saranno a carico dell'Utente con verifica da parte del Comune dell'effettuazione dei lavori di scollegamento.

Ossana, _____

Firma
